

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4318

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ATTORRE, SCOTTO, ROBERTA AGOSTINI, QUARANTA

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 22 febbraio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica intende perseguire tre obiettivi fondamentali: riaffermare il principio di rappresentanza tramite un sistema proporzionale, evitare l'eccesso di frammentazione tramite una ragionevole soglia di sbarramento nazionale e ricostruire un rapporto diretto fra gli eletti e gli elettori tramite i collegi uninominali.

I sistemi elettorali proporzionali sono i più diffusi nei Paesi dell'Europa continentale, dove storicamente esistono sistemi multipartitici. In più, la tutela delle minoranze risulta essenziale in società che si caratterizzano per una forte eterogeneità politica, sociale ed economica, come quella della nostra collettività nazionale.

Un sistema di impianto proporzionale è l'unica soluzione alla crisi del bipolarismo e al fallimento del ventennio maggioritario. La frantumazione politica oggi è tale che parlare della ricostituzione di poli è una forzatura che non può essere risolta da alcuna ingegneria elettorale. Peraltro il fenomeno non è solo italiano.

Il sistema proporzionale, collegato a una soglia di sbarramento significativa, riduce drasticamente la frammentazione (realisticamente non entrerebbero in Parlamento più di cinque o sei partiti) e produce un ragionevole effetto maggioritario indiretto. Vent'anni di scorciatoie maggioritarie hanno prodotto, invece, un aumento notevole della frammentazione politica e parlamentare.

Sarebbe sensato collegare a questo impianto elettorale una norma dei Regola-

menti parlamentari sul modello tedesco, che consenta la costituzione dei soli gruppi parlamentari corrispondenti a partiti che hanno superato lo sbarramento elettorale.

Pertanto, proponiamo di scegliere i rappresentanti con un meccanismo simile a quello che era previsto per l'elezione dei consiglieri provinciali (legge 8 marzo 1951, n. 122).

Accertato il numero dei seggi da attribuire a ogni lista in ciascuna circoscrizione, si scelgono le cifre individuali migliori per individuare i candidati eletti.

Recuperando i collegi stabiliti per il *Mattarellum* (decreti legislativi 20 dicembre 1993, nn. 533 e 534), si attribuisce alle liste nelle circoscrizioni elettorali il 77 per cento dei seggi. Alle candidature nei collegi si aggiungono delle liste circoscrizionali con un numero massimo di candidati pari al 23 per cento dei seggi, per consentire un equilibrio della rappresentanza che tenga conto di personalità che possono utilmente contribuire ai lavori delle Camere senza avere necessariamente un radicamento territoriale.

Il recupero dei collegi del *Mattarellum* consentirebbe anche una rapida novellazione della normativa elettorale.

Tra eletti nei collegi uninominali e all'estero, circa l'80 per cento dei parlamentari sarebbe scelto direttamente dai cittadini, mentre il restante 20 per cento deriverebbe dai listini circoscrizionali molto brevi che garantiscono una rigida alternanza per sesso e la riconoscibilità dei candidati.

Nessun candidato può essere presentato in più di un collegio. Nessun candidato può essere presentato contemporaneamente in un collegio e nelle liste circoscrizionali. Nessun candidato può essere presentato in più di tre liste circoscrizionali.

Al candidato che risulta eletto in più di una circoscrizione viene automaticamente attribuito il seggio ottenuto nella circoscrizione ove la lista abbia conseguito la cifra elettorale circoscrizionale di lista più alta.

Sono inoltre previste disposizioni per promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.

In definitiva, la proposta di legge mantiene i collegi e le circoscrizioni del *Mattarellum* e li utilizza ai fini di un sistema proporzionale con soglia di sbarramento nazionale al 4 per cento. Per ogni lista che supera tale soglia, circa i quattro quinti degli eletti proverranno dai collegi uninominali o dalle circoscrizioni estere con voto di preferenza e il restante quinto dai listini circoscrizionali corti con alternanza di candidati dei due sessi.

L'articolo 1 della proposta di legge reca disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati.

Si abroga l'*Italicum* facendo salve le norme relative all'elezione dei 12 deputati nella circoscrizione Estero e all'elezione uninominale di un deputato nel collegio della Valle d'Aosta.

Si stabilisce che la Camera dei deputati sia eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale nella circoscrizione Estero, nel collegio della Valle d'Aosta e nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale a loro volta divise in 474 collegi elettorali (i 475 del *Mattarellum*, detratto quello della Valle d'Aosta). Ogni elettore dispone di un voto per la scelta del candidato nel collegio, che rappresenta un voto da attribuire alla lista circoscrizionale.

Il territorio nazionale, con l'esclusione della Valle d'Aosta, è diviso in 26 circoscrizioni elettorali. La ripartizione dei deputati spettanti a ciascuna circoscrizione, per un numero complessivo pari a 617, è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione. Il numero di 617 risulta dalla seguente sottrazione: 630 deputati – 12 (circoscrizione Estero) – 1 (Valle d'Aosta).

Si dispone che in ogni circoscrizione elettorale del territorio nazionale siano costituiti i collegi di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536. A ogni circoscrizione è altresì attribuito un numero di seggi da attribuire proporzionalmente tramite liste elettorali circoscrizionali, pari complessivamente al numero di seggi spettante alla circoscrizione, al quale si sottrae il numero dei seggi da attribuire agli eletti nei collegi.

Per la presentazione delle liste e dei contrassegni si prevede che:

- nessun candidato possa essere presentato in più di un collegio;

- nessun candidato possa essere presentato contemporaneamente in un collegio e negli elenchi collegati alle liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno;

- nessun candidato possa essere presentato in più di tre elenchi collegati alle liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno;

- nessun candidato possa essere presentato in collegi o in elenchi con contrassegni diversi;

- nessun candidato possa essere presentato contestualmente alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

È assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste dei candidati: infatti, nelle liste dei candidati nei collegi nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento dei candidati; negli elenchi collegati alle liste circoscrizionali devono essere iscritti alternativamente candidati dei due sessi.

Sono inoltre dettate le misure per l'attribuzione dei seggi.

L'Ufficio centrale nazionale:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ogni lista;

b) individua le liste che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validi espressi;

c) procede al riparto dei seggi attribuiti a livello nazionale tra tutte le liste che abbiano superato al livello nazionale la soglia del 4 per cento nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione.

L'ufficio elettorale circoscrizionale:

a) determina la cifra elettorale per ogni lista di candidati;

b) determina nei collegi la cifra individuale dei singoli candidati di ciascuna lista.

L'ufficio elettorale circoscrizionale definisce la cifra elettorale per ogni lista di candidati dividendo il numero dei voti validi ottenuto da ciascuna lista per il totale dei voti validi espressi nel collegio, con l'esclusione dei voti validi espressi per le liste che non hanno raggiunto il *quorum* del 4 per cento (oppure del 20 per cento nella circoscrizione Trentino-Alto Adige per le liste rappresentative della minoranza di lingua tedesca), e moltiplicando tale quoziente per cento.

La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio, con l'esclusione dei voti validi espressi per le liste che non hanno raggiunto il *quorum*.

Al candidato che risulta eletto in più di una circoscrizione viene automaticamente attribuito il seggio ottenuto nella circoscrizione ove la lista abbia conseguito la cifra elettorale più alta.

Per quanto concerne le modalità di attribuzione provvisoria dei seggi delle circoscrizioni, si prevede che l'ufficio elettorale circoscrizionale, una volta definite le operazioni menzionate, procede a determinare gli eletti di ciascuna lista nei collegi, secondo le maggiori cifre individuali riportate nei collegi.

La differenza tra il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista, sottratto quello definito con la procedura precedente, definisce il numero di seggi da attribuire ai nominativi in ordine di presentazione nell'elenco di ciascuna lista elettorale circoscrizionale.

L'articolo 2 reca disposizioni per l'elezione del Senato della Repubblica.

Si stabilisce che il Senato della Repubblica viene eletto su base regionale. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Il territorio di ciascuna regione è ripartito nei collegi di cui al decreto legislativo

20 dicembre 1993, n. 535. A ogni regione è altresì assegnato un numero di seggi da attribuire proporzionalmente tramite liste elettorali regionali, pari complessivamente al numero dei seggi spettanti alla regione, al quale si sottrae il numero dei collegi della regione stessa.

Il *Mattarellum* prevedeva che i tre quarti dei seggi elettivi del Senato, pari a 231, fossero assegnati tramite i collegi uninominali, tra i quali quello della Valle d'Aosta e i due del Molise, per un totale, dunque, di 228 seggi da distribuire tra le altre regioni. I sei seggi della circoscrizione Estero sono da sottrarre ai seggi da attribuire agli elenchi regionali collegati alle liste. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in un'unica circoscrizione elettorale.

La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi. La restante quota dei seggi spettanti a tale regione è attribuita con il metodo valido per le altre regioni, salva la definizione

di 6 collegi di cui alla legge n. 422 del 1991 per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina a seguito degli accordi tra l'Italia e l'Austria.

Per la presentazione delle liste valgono regole simili a quelle previste per la Camera dei deputati.

Anche per l'attribuzione dei seggi si ricalcano le disposizioni previste per la Camera.

Concorrono alla ripartizione regionale dei seggi le liste che a livello nazionale abbiano raggiunto la soglia del 4 per cento dei voti validi nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione.

Secondo la disposizione dell'articolo 57 della Costituzione, l'attribuzione dei seggi deve avvenire su base regionale e dunque non si prevede per i seggi del Senato un riequilibrio tra le liste su base nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale nella circoscrizione Estero, nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nelle altre circoscrizioni del territorio nazionale, divise in 474 collegi elettorali. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta del candidato nel collegio, da esprimere su un'apposita scheda recante il nome e il cognome di ciascun candidato nel collegio, accompagnati da un contrassegno di lista ai sensi dell'articolo 14. Gli spazi complessivi riservati nella scheda a ciascun candidato con il rispettivo contrassegno di lista devono essere eguali. Un voto valido per la scelta del candidato rappresenta un voto da attribuire alla lista circoscrizionale.

2. Il territorio nazionale, con l'esclusione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, è diviso in 26 circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, per un numero complessivo pari a 617, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da ema-

nare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

3. In ogni circoscrizione elettorale del territorio nazionale sono costituiti i collegi di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270. A ogni circoscrizione è altresì assegnato un numero di seggi da attribuire proporzionalmente tramite elenchi collegati alle liste circoscrizionali, pari complessivamente al numero dei seggi spettanti alla circoscrizione, determinati ai sensi del comma 2, sottratto il numero dei collegi della circoscrizione stessa »;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. L'elezione nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, che non è compreso in alcuna circoscrizione elettorale, è regolata dalle disposizioni del titolo VI.

2. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in otto collegi, determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. Il numero complessivo dei seggi spettanti alla circoscrizione è determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2 »;

c) l'articolo 3 è abrogato;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per l'elezione del candidato nel collegio, da esprimere su un'apposita scheda recante il nome e il cognome di ciascun candidato, accompagnati da un contrassegno ai sensi dell'articolo 14, comma 1. Il voto per l'elezione del candidato nel collegio rappresenta anche un voto per la lista circoscrizionale con il medesimo contrassegno. Gli spazi complessivi riservati nella scheda a ciascun candidato devono essere eguali »;

e) il quinto comma dell'articolo 11 è abrogato;

f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature nei collegi e nelle circoscrizioni di cui all'articolo 1 devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi e nelle circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

2. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

3. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. Costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o distintamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o delle finalità politiche connessi al partito o alla forza politica di riferimento.

4. Non è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

5. Non è ammessa la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore.

6. Non è ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi »;

g) l'articolo 14-bis è abrogato;

h) l'articolo 18-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 18-bis. — 1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nelle singole circo-

scrizioni deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a un milione di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di un milione di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. La presentazione delle candidature nei collegi è fatta per gruppi di candidati contraddistinti da un unico contrassegno.

Tale contrassegno è il medesimo che contraddistingue l'elenco di cui al comma 4. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero dei collegi determinati per quella circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, primo periodo. La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati nei collegi deve contenere l'indicazione della lista circoscrizionale di candidati alla quale il gruppo medesimo è collegato ai fini dell'attribuzione dei seggi.

4. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature nei collegi e nelle circoscrizioni, oltre ai nominativi dei candidati nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, primo periodo, devono presentare una lista circoscrizionale con un elenco di candidati indicati secondo un ordine numerico, contraddistinta da un contrassegno. Ciascun elenco deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due e non superiore al numero dei seggi attribuiti complessivamente alle liste circoscrizionali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo.

5. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle liste dei candidati nei collegi nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista dei candidati nei collegi contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. Negli elenchi collegati alle liste circoscrizionali di cui al comma 4 i nominativi dei candidati devono essere disposti alternando candidati dei due sessi »;

i) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — *1.* A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può:

a) essere presentato in più di un collegio;

b) essere presentato contemporaneamente in un collegio e negli elenchi collegati alla lista circoscrizionale con lo stesso contrassegno;

c) essere presentato in più di tre elenchi collegati alle liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno;

d) essere presentato in collegi o in elenchi collegati a liste circoscrizionali con contrassegni diversi;

e) accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica »;

l) il primo comma dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Le liste dei candidati nei collegi e negli elenchi circoscrizionali di cui all'articolo 18-bis, comma 4, collegati alla medesima lista devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta ogni giorno, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 »;

m) al secondo comma dell'articolo 21, le parole: « liste di candidati nei collegi plurinominali presentate » sono sostituite dalle seguenti: « liste di candidati nei collegi e negli elenchi collegati alle liste circoscrizionali presentati »;

n) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;

2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 14, 15 e 16;

3) verifica se le liste siano state presentate nei termini e siano sottoscritte dal

numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a tali condizioni;

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, un documento equipollente o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in un'altra lista già presentata nella circoscrizione;

7) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19 e comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:

a) verificano che nelle liste dei candidati per i collegi sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 18-*bis*, comma 5. In caso contrario, annullano le candidature nei collegi per la lista inadempiente fino al ristabilimento delle proporzioni di cui al citato articolo 18-*bis*, comma 5. Tale annullamento si effettua estraendo a sorte i candidati da escludere;

b) verificano altresì che negli elenchi collegati alle liste circoscrizionali dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 18-*bis*, comma 5, sull'alternanza dei candidati per sesso. In caso contrario, modificano di conseguenza l'ordine di lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di sesso diverso, e così via, e riducono, nel caso, il numero delle candidature del sesso più rappresentato procedendo dall'ultimo candidato della lista, in modo da assicurare il rispetto della proporzione paritaria delle candidature tra i due sessi. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti,

contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusano la lista.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate e ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito »;

o) il comma 2-*bis* dell'articolo 31 è abrogato;

p) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« ART. 48. — 1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in un'altra sezione o in un altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle liste e dei candidati nei collegi votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori del collegio.

2. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio o della circoscrizione, dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in un'altra sezione o in un altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico.

3. Gli elettori di cui ai commi 1 e 2 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale »;

q) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

« ART. 58. — 1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la

consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

2. L'elettore si reca a una delle apposite cabine e, senza che sia avvicinato da alcuno, vota tracciando con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio, un segno sul nome e cognome del candidato preferito o comunque nel rettangolo che lo contiene.

3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

4. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista.

5. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori e allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo aver ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata »;

r) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

« ART. 59. — 1. Il voto per l'elezione del candidato nel collegio rappresenta anche un voto per la lista collegata con lo stesso contrassegno »;

s) l'articolo 59-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 59-bis. — 1. Ogni modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni dell'articolo 58, comma 2, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'in-

tenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto »;

t) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

« ART. 68. — 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda a un altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo che sia stato spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine ivi indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale »;

u) al numero 2) del primo comma dell'articolo 71, le parole: « e dei voti di preferenza » sono soppresse;

v) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale lorda circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali lorde circoscrizionali di tutte le liste;

3) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi. La cifra individuale è determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale il candidato più anziano per età;

5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, mediante estratto del verbale, la cifra elettorale lorda circoscrizionale di cui al numero 1) del presente comma, nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione di cui al numero 2) del presente comma »;

z) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale complessiva di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscri-

zioni, compresa la circoscrizione Estero, e nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano complessivo almeno il 4 per cento dei voti validi espressi nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

3) determina la cifra elettorale nazionale di ogni lista relativa ai voti conseguiti nel territorio nazionale. Tale cifra complessiva è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole circoscrizioni e nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

4) procede al riparto a livello nazionale dei seggi spettanti a ognuna delle liste di cui al numero 2), salvo che per le minoranze linguistiche di cui allo stesso numero, in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare alla lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto verbale in

duplice esemplare: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione »;

aa) l'articolo 83-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 83-*bis*. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede a una prima attribuzione provvisoria dei seggi.

2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ufficio centrale circoscrizionale, sulla base dei dati nazionali di cui all'articolo 83, determina la cifra elettorale utile per l'attribuzione dei seggi per ogni lista di candidati. Tale cifra è determinata dividendo il numero dei voti validi ottenuti da ciascuna lista per il totale dei voti validi espressi nel collegio, con l'esclusione dei voti validi espressi per le liste che non hanno raggiunto i quorum di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), e moltiplicando tale quoziente per cento.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale divide il totale dei voti validi circoscrizionali delle liste di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. Per ottenere in ogni circoscrizione il numero di seggi da attribuire ai candidati di ciascuna lista nei collegi, l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il numero totale dei seggi da attribuire a ogni lista nella circoscrizione per il rapporto tra il numero dei collegi della circoscrizione e il

numero complessivo dei seggi attribuiti alla circoscrizione stessa. Il numero di seggi da attribuire agli elenchi collegati alle singole liste circoscrizionali di cui all'articolo 18-*bis*, comma 4, è dato dalla differenza tra il numero dei seggi da attribuire alla lista circoscrizionale e il numero dei seggi attribuiti alla stessa lista nei collegi della medesima circoscrizione.

5. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui al comma 4, individua i candidati di ciascuna lista eletti nei collegi, in base alla cifra individuale riportata nel collegio stesso.

6. L'Ufficio centrale circoscrizionale individua gli eletti negli elenchi collegati a ciascuna lista circoscrizionale di cui all'articolo 18-*bis*, comma 4. Il numero di seggi da attribuire ai candidati secondo l'ordine di presentazione nell'elenco collegato a ciascuna lista è dato dalla differenza tra il numero complessivo dei seggi da attribuire alla lista nella circoscrizione e il numero degli eletti di cui al comma 5.

76. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto apposito verbale in duplice esemplare: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione »;

bb) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — 1. Ad ogni lista di candidati che abbia superato il limite minimo di voti validi di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), è garantita l'attribuzione, su base nazionale, del numero complessivo di seggi determinato con il calcolo di cui all'articolo 83-*bis*, comma 1.

2. L'Ufficio centrale nazionale attribuisce i seggi eventualmente mancanti a ciascuna lista togliendo i seggi alle liste alle quali siano stati attribuiti in eccesso con i minori resti conseguiti nelle circoscrizioni per l'attribuzione dei seggi con il procedimento di cui all'articolo 83-*bis*, comma 3. In queste circoscrizioni vengono sottratti i

seggi attribuiti in eccesso agli elenchi collegati a tali liste »;

cc) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

« ART. 85. — 1. Al candidato che risulta eletto in più di una circoscrizione è attribuito il seggio ottenuto nella circoscrizione ove la lista abbia conseguito la cifra elettorale circoscrizionale più alta »;

dd) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato non eletto della medesima lista che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati nei collegi, il seggio è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio del collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, si procede a elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili »;

ee) gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater sono abrogati;

ff) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

ART. 2.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica).

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre

1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito nei collegi di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270. A ogni regione è altresì assegnato un numero di seggi, da attribuire proporzionalmente tramite liste elettorali regionali, pari complessivamente al numero di seggi spettante alla regione, detratto il numero dei collegi della regione stessa.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi.

4. La regione Trentino-Alto Adige è ripartita in sei collegi definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. Il numero complessivo dei seggi spettanti alla regione è determinato ai sensi del comma 1 »;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — 1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nelle singole regioni deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a un milione di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi

nelle regioni con più di un milione di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 12, comma 1. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. La presentazione delle candidature nei collegi è fatta per gruppi di candidati contraddistinti da un unico contrassegno. Tale contrassegno è il medesimo che contraddistingue l'elenco di cui al comma 4. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero dei collegi determinati per quella regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, primo periodo. La dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati nei collegi deve contenere l'indicazione della lista circoscrizionale di can-

didati alla quale il gruppo medesimo è collegato ai fini dell'attribuzione dei seggi.

4. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature nei collegi e nelle regioni, oltre ai nominativi dei candidati nei collegi di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, devono presentare una lista regionale con un elenco di candidati indicati secondo un ordine numerico e contraddistinti da un contrassegno. Ciascun elenco deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due e non superiore al numero dei seggi attribuiti complessivamente alle liste regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo.

5. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle liste dei candidati nei collegi nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista dei candidati nei collegi contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. Nelle liste regionali di cui al comma 4 i nominativi dei candidati devono essere disposti alternando candidati dei due sessi »;

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. Il voto si esprime tracciando con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio, un segno sul cognome e nome del candidato preferito o comunque nel rettangolo che lo contiene. Tale voto è valido anche per la lista circoscrizionale collegata al candidato »;

d) nel titolo VI, all'articolo 16 è premesso il seguente:

« ART. 15-bis. — 1. L'Ufficio centrale nazionale:

a) determina la cifra elettorale complessiva di ogni lista. Tale cifra complessiva è data dalla somma dei voti conseguiti dalle liste aventi il medesimo contrassegno nelle singole circoscrizioni regionali, compresa la circoscrizione Estero;

b) individua le liste che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validi

espressi nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione regionale »;

e) l'articolo 16 è sostituito dai seguenti:

« ART. 16. — 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, procede, alla presenza dei rappresentanti delle liste dei candidati, alle seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale regionale per ogni lista di candidati;

b) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascuna lista nei collegi.

2. La cifra elettorale regionale per ogni lista di candidati è determinata dividendo il numero dei voti validi ottenuti da ciascuna lista per il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione regionale, con l'esclusione dei voti validi espressi per le liste che non hanno raggiunto i *quorum* di cui all'articolo 15-bis, comma 1, lettera b), e moltiplicando tale quoziente per cento.

3. La cifra individuale è determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

ART. 16-bis. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, sulla base dei dati nazionali di cui all'articolo 15-bis e dei dati regionali di cui all'articolo 16, provvede al riparto dei seggi spettanti a ciascuna lista nelle diverse regioni. A tale fine divide il totale dei voti validi regionali per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la

cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio »;

f) gli articoli 17 e 17-*bis* sono abrogati;

g) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato non eletto della medesima lista che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati nei collegi, il seggio è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio del collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, si procede a elezioni suppletive ai sensi dell'articolo 21-*ter* »;

h) la rubrica del titolo VI è sostituita dalla seguente: « Delle operazioni dell'Ufficio centrale nazionale e dell'ufficio elettorale regionale »;

i) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

a) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la sca-

denza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà;

b) la dichiarazione di candidatura è depositata, insieme con il contrassegno, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta »;

l) l'articolo 20-*bis* è abrogato;

m) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — 1. Il Tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano di età »;

n) l'articolo 21-*bis* è abrogato;

o) l'articolo 21-*ter* è sostituito dal seguente:

« ART. 21-*ter*. — 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda a elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica.

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni;

qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

6. Nel caso in cui si proceda a elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni ».

ALLEGATO 1
(Articolo 1, comma 1, lettera ff)

« TABELLA A
(Articolo 1, comma 2)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI
1. Piemonte 1 (comprendente la città metropolitana di Torino)
2. Piemonte 2 (comprendente le altre province della regione)
3. Lombardia 1 (comprende città metropolitana di Milano e la Provincia di Monza e della Brianza)
4. Lombardia 2 (comprendente le province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Varese e Lecco)
5. Lombardia 3 (comprendente le province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova)
6. Trentino-Alto Adige
7. Veneto 1 (comprendente le province di Padova, Verona, Vicenza e Rovigo)
8. Veneto 2 (comprendente la città metropolitana di Venezia e le province di Treviso e Belluno)
9. Friuli Venezia Giulia
10. Liguria
11. Emilia-Romagna
12. Toscana
13. Umbria
14. Marche
15. Lazio 1 (comprendente la città metropolitana di Roma)
16. Lazio 2 (comprendente le altre province della regione)
17. Abruzzo
18. Molise
19. Campania 1 (comprendente la città metropolitana di Napoli)
20. Campania 2 (comprendente le altre province della regione)
21. Puglia
22. Basilicata
23. Calabria
24. Sicilia 1 (comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani)
25. Sicilia 2 (comprendente le province di Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa)
26. Sardegna

».



17PDL0050080